



Prot. n. **ADOGAT / 120622 / Q.100.80.40**
da citare nella risposta

Data: **6/5/2009**

Allegati:

Oggetto: Risposta a quesito su formazione datore di lavoro

Comunicazione trasmessa solo via email

A

Azienda U.S.L. 10 Firenze
Dipartimento di Prevenzione
Dr. Giuseppe Petrioli
g.petrioli@asf.toscana.it

p.c.

Direzione Regionale Lavoro Toscana
Dr. Giovanni Casale
dri-toscana@lavoro.gov.it

p.c.

Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana
(via posta elettronica)

p.c.

Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro
(via posta elettronica)

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Vs Azienda via mail il 6.04.2009, si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana nel corso della riunione del Gruppo Regionale "Promozione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nelle grandi opere infrastrutturali" svoltasi il 22 aprile 2009:

Domanda

L'art. 34 del Dlgs. 81/08 ai commi 1 e 2 recita:

1. "Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi".
 2. "Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente".
- Sembrerebbe quindi che il datore di lavoro, attraverso il solo corso di formazione specifico per DL che assumono l'incarico di RSPP, possa svolgere i compiti dei servizi di primo soccorso e di prevenzione incendi, per i quali sono invece altresì previsti appositi corsi di formazione:

- corso ai sensi del DM 388/2003 per il servizio di primo soccorso (art. 45 Dlgs. 81/08)
- corso ai sensi del DM 10/03/98 per il servizio di prevenzione incendi (art. 46 Dlgs. 81/08).

Sulla base di queste considerazioni, si chiede se il DL che voglia svolgere direttamente i compiti dei servizi di primo soccorso e di prevenzione incendi debba svolgere i corsi di formazione specifici per tali attività (DM 388/2003 e DM 10/03/98) oppure se sia sufficiente la partecipazione al corso per DL che assumono l'incarico di RSPP.



Risposta

- a) Relativamente alla formazione da conseguire per poter svolgere i compiti di PREVENZIONE INCENDI, il DM 10/03/98 nell'Allegato IX prescrive corsi di formazione differenti a seconda che il rischio incendio sia ELEVATO (16 ore), MEDIO (8 ore) oppure BASSO (4ore).
I contenuti dei suddetti corsi prevedono: L'incendio e la prevenzione, La protezione antincendio, Le procedure da adottare in caso di incendio ed Esercitazioni pratiche.
Dal punto di vista dei contenuti, si ritiene impensabile che nelle 16 ore di formazione di cui al DM del 16/01/1997, o meglio in quel punto i) degli undici punti di formazione nello stesso previsti, possano essere compresi anche i contenuti della formazione stabiliti nel DM 10/03/98, tra l'altro specificamente operativi.
Si aggiunge, inoltre, che il DM 10/03/98 all'art. 6 comma 3 individua tramite l'Allegato X una serie di attività per le quali gli addetti della Squadra Emergenze devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, rilasciato dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.
Per tale motivo, risulta altresì impensabile, per le aziende di cui all'Allegato X del DM 10/03/98, poter sostituire una prova di idoneità tecnica rilasciata dai V.V.F. con i contenuti del corso individuato dal DM 16/01/97, di cui la prevenzione incendi ne costituisce soltanto una parte.
Per tali motivi, si ritiene che per poter svolgere i compiti di prevenzione incendi, il Datore di Lavoro di cui all'art. 34 del Dlgs. 81/08 debba svolgere i corsi individuati dal DM 10/03/98 la cui durata varierà al variare dell'entità del rischio e, ove previsto, conseguire l'attestato di idoneità tecnica dei V.V.F.
- b) Relativamente alla formazione da conseguire per poter svolgere i compiti di PRIMO SOCCORSO, il DM 388/2003 ha fissato sia la durata dei corsi di formazione per gli addetti al primo soccorso in 12 o 16 ore a seconda della classe di appartenenza dell'attività lavorativa.
I contenuti dei suddetti corsi prevedono le seguenti tematiche: Allertare il sistema di soccorso, Riconoscere un'emergenza sanitaria, Attuare gli interventi di primo soccorso, Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta, Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro, Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro, Acquisire capacità di intervento pratico.
Dal punto di vista dei contenuti, si ritiene impensabile che nelle 16 ore di formazione di cui al DM del 16/01/1997, limitatamente a quelle riservate per la lettera l) degli undici punti di formazione nello stesso previsti, possano essere compresi anche i contenuti della formazione stabiliti nel DM 388/2003, prettamente operativi.
Si aggiunge che in merito all'obbligo della frequenza di tali corsi da parte dei datori di lavoro in caso di svolgimento diretto il Ministero della Salute con la propria "Circolare Ministero Salute 03/06/2004, n. Prot. DGPREV-13008/P - Quesiti applicazione del Decreto 15 luglio 2003, n. 388" aveva precisato specificatamente "che la frequenza allo specifico corso per acquisire le necessarie conoscenze teoriche e pratiche per l'attuazione delle misure di primo soccorso risultano necessarie sia nel caso in cui il datore di lavoro svolga direttamente tali funzioni, anche se ha usufruito dell'esonero di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 626/94, sia nel caso in cui siano stati preventivamente designati a svolgerle uno o più dipendenti". Tale indicazione, riferita al Dlgs. 626/94, può essere estesa oggi al Dlgs. 81/08.
Per tali motivi, si ritiene che per poter svolgere i compiti di primo soccorso, il Datore di Lavoro di cui all'art. 34 del Dlgs. 81/08 debba svolgere i corsi individuati dal DM 388/2003 la cui durata varierà al variare della tipologia di attività svolta.

Cordiali saluti,

MM\fv \ms

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masti